



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO



A.D. MDLXII

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SASSARI**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE O
DI BASE ORIENTATA A TEMI DI CARATTERE SPECIFICO DI STRETTO INTERESSE
REGIONALE ANNUALITA' 2011 - TENDER**

**di cui al Bando pubblicato sul BURAS n. 31 del 31 ottobre 2011, ai sensi della Legge
Regionale 7 agosto 2007, n.7, 'Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione
tecnologica in Sardegna'**

TRA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio - Centro Regionale di Programmazione, nella persona del Direttore, Dott. Gianluca Cadeddu, domiciliato per la carica presso il medesimo Centro Regionale di Programmazione, in Cagliari, via Cesare Battisti snc (di seguito denominata RAS)

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, codice fiscale 80019600925, nella persona del Pro Rettore delegato per la Ricerca scientifica, i Rapporti Istituzionali e il Trasferimento Tecnologico, Prof. Francesco Pigliaru, domiciliato per la carica presso la medesima Università, in Cagliari, in via Università n.40;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, codice fiscale 00196350904, nella persona del Delegato per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico, Prof. Donatella Spano, domiciliata per la carica presso la medesima Università, in Sassari, piazza Università n.21.

PREMESSE

. Vista la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", in particolare l'art. 3, lettera c), che prevede tra i compiti della Regione Autonoma della Sardegna allo scopo di promuovere l'attività di ricerca scientifica, quello di finanziare o cofinanziare programmi di ricerca di base o fondamentale;

. Vista la Delibera della Giunta Regionale n.3218 del 26 luglio 2011, "Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna". Programmazione di spesa per l'annualità 2011;

- Vista la Legge Regionale n.12 del 30 giugno 2011 e in particolare l'Articolo 54 che autorizza lo stanziamento di € 200.000 al fine di promuovere una valutazione con metodo controfattuale dell'impatto socio-economico delle servitù militari nei comuni della Sardegna;

- Visto il bando "Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale. Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7. Annualità 2011"; approvato con Determinazione N. 883911244 del 20 ottobre 2011 e pubblicato sul BURAS n. 31 del 31 ottobre 2011;

- Visto in particolare l'art. 18 del Bando sopraccitato, che prevede le modalità di attuazione dei progetti previa sottoscrizione di specifica convenzione;

- Vista la Determinazione n. 1045211470 del 5 dicembre 2011, relativa all'elenco dei progetti ammessi alla valutazione di merito;

- Vista la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, approvata con Determinazione 11407-1627 del 29.11.2011;

- Ritenuto opportuno, al fine di favorire la massima efficacia dell'intervento regionale volto al finanziamento dei suddetti progetti, nonché in vista di una maggiore razionalizzazione e semplificazione delle operazioni connesse alla gestione e rendicontazione degli stessi, individuare nelle Università di Cagliari e di Sassari i soggetti chiamati a sottoscrivere con la Regione Autonoma della Sardegna un'unica convenzione nella quale vengano concordati e definiti gli adempimenti relativi al corretto svolgimento delle attività inerenti l'esecuzione dei progetti;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue, con le premesse facenti parte integrante della Convenzione.

Articolo 1 - Finalità.

Con la presente Convenzione le Università di Cagliari e di Sassari vengono individuate come i soggetti chiamati a svolgere le funzioni di coordinamento della gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca di base di cui al bando "Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale. Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7. Annualità 2011", approvato con Determinazione N. 883911244 del 20 ottobre 2011 e pubblicato sul BURAS n. 31 del 31 ottobre 2011 svolti dal proprio personale docente e ricercatore, approvati e pubblicati con determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. del 29.11.2011.

Articolo 2 - Finanziamento dei progetti.

La Regione Autonoma della Sardegna trasferirà a ciascuna delle due Università, in un'unica soluzione anticipata, l'importo totale relativo ai progetti di ricerca approvati per ciascun Ateneo e individuati rispettivamente in:

- € **1.379.063,55 (euro unmilionetrecentosettantanovemilasesantatre/55)** per l'Ateneo di Cagliari, conto corrente n. 000000043280, IBAN 1T51T0101504800000000043280, in essere presso Banco di Sardegna, sede di Cagliari;

- € **1.274.056,67 (euro unmilione duecentosettantaquattromilacinquantasei/67)** per l'Ateneo di Sassari, conto corrente n. 000000013500, IBAN 1T96F010151720i000000013500 in essere presso Banco di Sardegna Ag. N. 1 - Sassari.

Articolo 3 - Rimodulazione dei progetti e tempi di realizzazione

Il Coordinatore Scientifico e il Responsabile Amministrativo del Dipartimento assicurano la correttezza della gestione amministrativa e finanziaria del progetto e ne rispondono nei confronti dell'Università di appartenenza e della Regione Sardegna.

Fermi restando gli obiettivi generali e specifici descritti in ciascun progetto di ricerca, che non potranno essere modificati, è tuttavia consentito al Coordinatore scientifico di rimodulare le voci di spesa previste nel piano finanziario in ragione dell'entità del finanziamento ottenuto in sede di approvazione del progetto, secondo le Linee Guida concordate tra i due Atenei, condivise e approvate dal Centro Regionale di Programmazione e allegate alla presente Convenzione.

Le due Università provvederanno immediatamente a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascuno dei progetti di propria competenza. A seguito della richiesta del CUP le due Università provvederanno, sulla base della graduatoria dei progetti approvati per ciascun Ateneo, a mettere a disposizione presso le strutture di afferenza dei Coordinatori scientifici dei singoli progetti, l'intero importo assegnato dalla Regione per lo svolgimento delle ricerche.

La rimodulazione viene effettuata dal Coordinatore scientifico del progetto prima dell'avvio del progetto. Copia del piano finanziario rimodulato di ogni progetto dovrà essere trasmesso alla RAS entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Sino ai tre mesi che precedono la fine del progetto è possibile effettuare una seconda e ultima rimodulazione, tenendo presente che le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di rideterminazione) potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in

fase di esecuzione dei progetti di un massimo del 20%, fermo restando l'obbligo di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto e l'importo totale del finanziamento concesso.

Delle variazioni apportate il Coordinatore dovrà dare esplicita indicazione nella relazione conclusiva da presentare al termine della ricerca.

La durata massima dei progetti e' di 36 mesi, che decorrono dalla data di accreditamento dei fondi ai due Atenei da parte della RAS.

Tutte le spese per lo svolgimento delle ricerche sostenute a partire dalla data di attivazione dei codici CUP, che gli uffici amministrativi dei due Atenei avranno cura di comunicare alla RAS e ai Coordinatori dei progetti stessi, verranno in ogni caso riconosciute ammissibili dalla RAS anche se le stesse sono antecedenti alla data di accreditamento dei fondi".

Articolo 4 - Gestione e rendicontazione dei progetti,

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, lett. f) della Legge n. 240/2010, la RAS con la presente convenzione i due Atenei provvederanno ad espletare le procedure di selezione relative all'attivazione di eventuali borse di ricerca, se previste, all'interno dei progetti finanziati dalla RAS, senza ulteriori oneri per le università.

Entro 60 giorni dalla conclusione dei progetti, le due Università avranno cura di trasmettere alla Regione Autonoma della Sardegna, presso il Centro Regionale di Programmazione, copia conforme all'originale della documentazione scientifica e contabile delle spese sostenute per l'esecuzione dei progetti di ricerca.

Articolo 5 - Controlli e verifiche

L'Amministrazione regionale, fermo restando il ruolo ricoperto dai due atenei, potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche e controlli in ordine alla corretta implementazione delle attività di ricerca finanziate anche con il supporto di personale specializzato esterno all'Amministrazione, con un preavviso agli Atenei di almeno 14 giorni lavorativi.

L'eventuale incongruità della spesa rilevata o il non corretto adempimento delle attività previste potrà comportare la restituzione in toto o in parte del finanziamento concesso.

Articolo 6 - Obblighi dell'affidatario.

Ai fini della concessione del finanziamento, ciascuna Università assume nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna la completa ed esclusiva responsabilità sulla corretta attuazione della parte dei progetti di propria competenza, ferma restando la responsabilità dei singoli Coordinatori scientifici e dei Responsabili Amministrativi in ordine alla correttezza della gestione amministrativa e finanziaria dei progetti, così come previsto all'art. 3, comma 1. Le Università si assumono, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Articolo 7 - Clausola risolutiva espressa.

L'affidamento s'intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.A.

La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

Articolo 8 - Obblighi di pubblicità.

Tutte le pubblicazioni e gli eventi realizzati nell'ambito dei progetti di cui alla presente Convenzione dovranno citare espressamente il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, n.7.

Articolo 9 - Obblighi di informazione.


Le Università di Cagliari e di Sassari si impegnano a tenere informata la Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione, di tutte le eventuali modifiche, per le quali i responsabili dei progetti sono tenuti a dare comunicazione agli Uffici Ricerca di Ateneo, inerenti la conduzione dei progetti e di qualsiasi altra notizia di interesse per la Regione.

Art. 10 – Obblighi di custodia.

Sarà cura delle due Università conservare tutta la documentazione originale relativa ai progetti per almeno 5 anni, in modo da essere disponibile per eventuali controlli da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna e/o di personale qualificato esterno ad essa.

Cagliari, 30/12/2011

Direttore Centro Regionale di Programmazione
Dott. Gianluca Cadeddu



Pro Rettore Università di Cagliari per la Ricerca
Scientifica, i Rapporti Istituzionali e il Trasferimento
Tecnologico
Prof. Francesco Pigliaru



Delegato Università di Sassari per la
Ricerca e il Trasferimento Tecnologico
Prof.ssa Donatella Spano